
Regolamento sul protocollo

(del 31 agosto 2016)

INDICE

	Pagina
CAPITOLO PRIMO	
Finalità del Protocollo	
Obiettivi – Art. 1	4
Campo di applicazione – Art. 2	4
CAPITOLO SECONDO	
Ordine di precedenza	
In generale – Art. 3	5
Disposizione dei posti a sedere – Art. 4	5
Disposizione dei posti a tavola – Art. 5	5
Disposizione dei posti in automobile – Art. 6	5
Disposizione dei posti nei cortei – Art. 7	5
Ordine dei discorsi – Art. 8	6
CAPITOLO TERZO	
Esposizione di bandiere	
In generale – Art. 9	6
Esposizione permanente – Art. 10	6
Esposizione temporanea – Art. 11	6
Esposizione a mezz’asta – Art. 12	6
CAPITOLO QUARTO	
Visite e Ricevimenti del Consiglio di Stato	
In generale – Art. 13	7
Autorità federali – Art. 14	8
del Consiglio federale – Art. 15	9
Commissioni parlamentari federali – Art. 16	9
Comandi militari – Art. 17	10
di Direttori generali della Banca nazionale e Aziende federali – Art. 18	10
Governi di altri Cantoni – Art. 19	10
Autorità ticinesi – Art. 20	11
Insediamiento di un nuovo Vescovo della Diocesi ticinese – Art. 21	12
Autorità estere – Art. 22	13
Altri ricevimenti – Art. 23	14
CAPITOLO QUINTO	
Offerte del Consiglio di Stato in occasione di manifestazioni che hanno luogo nel Cantone	
Manifestazioni internazionali – Art. 24	14
Manifestazioni nazionali – Art. 25	15
Manifestazioni cantonali – Art. 26	15

CAPITOLO SESTO

Rappresentanza del Consiglio di Stato a manifestazioni

In generale – Art. 27	15
Manifestazioni internazionali - Art. 28	16
Manifestazioni nazionali – Art. 29	16
Manifestazioni cantonali – Art. 30	16

CAPITOLO SETTIMO

Patrocini

In generale – Art. 31	17
Direttive sul patrocinio – Art. 32	17

CAPITOLO OTTAVO

Onoranze funebri

In generale – Art. 33	17
Capi di Stato o di Governo – Art. 34	17
Autorità federali – Art. 35	18
Autorità degli altri Cantoni – Art. 36	19
Autorità ticinesi – Art. 37	20

CAPITOLO NONO

Diversi

Catastrofi – Art. 38	22
Anniversari – Art. 39	22
Omaggi – Art. 40	23

CAPITOLO DECIMO

Comunicazione – Art. 41	23
--------------------------------	----

CAPITOLO UNDICESIMO

Norme finali

Entrata in vigore – Art. 42	23
-----------------------------	----

**REGOLAMENTO
sul protocollo del 31 agosto 2016**

II CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Capitolo primo
Finalità del protocollo

Obiettivi

Art. 1

¹Il regolamento disciplina le questioni di protocollo e di cerimoniale del Cantone. In particolare:

- stabilisce regole organizzative e di comportamento in caso di manifestazioni ed eventi organizzati dalle istituzioni, o per determinarne i principi e le modalità di rappresentanza e di partecipazione;
- garantisce uno svolgimento autorevole, professionale, affidabile, fluido e dignitoso di manifestazioni ed eventi;
- assicura la parità di trattamento;
- considera adeguatamente ogni funzione indipendentemente dalle persone che la svolgono, in conformità con l'importanza e il ruolo che il legislatore e l'opinione comune attribuiscono alle cariche pubbliche.

**Campo di
applicazione**

Art. 2

¹Le disposizioni che seguono interessano di principio il Consiglio di Stato e l'Amministrazione cantonale.

²Il Cancelliere dello Stato è il responsabile del protocollo cantonale, e assicura in questo ambito la coordinazione con le Autorità federali, cantonali e comunali.

³Il Cancelliere dello Stato si avvale di un servizio dedicato; per eventi di particolare interesse e di impegno organizzativo, coordinati dal Cantone, dispone inoltre di un gruppo di lavoro.

⁴Per manifestazioni ed eventi istituzionali di carattere nazionale o intercantonale fanno inoltre stato le disposizioni del regolamento protocollare della Confederazione, in subordine le raccomandazioni della Conferenza svizzera dei Cancellieri di Stato.

⁵I termini di genere maschile nel presente regolamento si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

Capitolo secondo
Ordine di precedenza

In generale**Art. 3**

¹L'ordine di precedenza va osservato in occasione di manifestazioni e ricevimenti ufficiali organizzati dal Cantone.

²Per personalità dello stesso rango, la precedenza è stabilita in base all'anzianità di durata in carica, e in subordine secondo l'età.

³Nel caso di capi dei posti consolari, il rango è stabilito in base alla data di concessione dell'exequatur. I consoli di carriera precedono quelli onorari.

⁴L'ordine di precedenza valido per il Cantone figura nello schema aggiornato dalla Cancelleria dello Stato (allegato 1).

⁵L'ordine di precedenza considera le seguenti categorie: autorità civili, corpo diplomatico, autorità religiose, autorità militari, amministrazione pubblica e scuola, rappresentanti di enti e associazioni di interesse pubblico.

⁶La Cancelleria dello Stato redige e aggiorna l'elenco delle personalità da invitare in occasione di cerimonie e manifestazioni di carattere istituzionale (allegato 2). Il tipo e il numero di inviti sono valutati in base alla portata e al carattere del singolo evento.

Disposizione dei posti a sedere**Art. 4**

Nei posti a sedere, la persona più importante è situata al centro in prima fila, alla sua destra siede la persona che segue di rango, a sinistra quella successiva, a seguire - in alternanza - gli altri.

Disposizione dei posti a tavola**Art. 5**

¹Se la tavola è rotonda, alla destra del Presidente del Consiglio di Stato siede l'ospite che segue quanto a rango; a destra e a sinistra prendono posto il Vicepresidente del Consiglio di Stato e gli altri ospiti, alternati e in ordine decrescente di rango.

²Se la tavola ha due centri, di fronte al Presidente del Consiglio di Stato siede l'ospite d'onore. Gli altri commensali sono alternati in ordine decrescente di rango.

³Se presenti al tavolo i consorti sono alternati alle personalità. Se la tavola ha due centri, di fronte al Presidente del Consiglio di Stato siede l'ospite d'onore oppure il consorte del Presidente del Consiglio di Stato.

Disposizione dei posti in automobile**Art. 6**

L'ordine di precedenza è il seguente:

- posto di destra sul sedile posteriore
- posto di sinistra sul sedile posteriore
- posto a lato del conducente

Disposizione dei posti nei cortei**Art. 7**

¹L'ordine di precedenza nella formazione di cortei considera lo schema corrispondente all'allegato 1. Vale inoltre il principio che il più alto di rango si trova a destra, il più giovane a sinistra; se vi sono più posti nella fila il posto d'onore è nel mezzo.

²La composizione dei cortei è disciplinata secondo le disposizioni dell'allegato 3.

Ordine dei discorsi Art. 8

Di regola, l'oratore di rango più elevato prende la parola per ultimo. Gli interventi di natura tecnica seguono di regola gli interventi istituzionali.

Capitolo terzo

Esposizione di bandiere**In generale****Art. 9**

Le disposizioni che seguono interessano in particolare gli edifici del Cantone.

Esposizione permanente**Art. 10**

La bandiera cantonale è esposta tutto l'anno a Palazzo delle Orsoline, davanti al Palazzo amministrativo a Bellinzona e sugli altri edifici pubblici cantonali attrezzati con un'asta.

Esposizione temporanea**Art. 11**

¹La bandiera cantonale e quella federale sono esposte sugli edifici pubblici cantonali e le autorità comunali, gli enti di interesse pubblico e i cittadini sono invitati a fare altrettanto nelle seguenti occasioni e giorni:

- la Festa nazionale (1. agosto)
- il Digiuno federale (terza domenica di settembre)
- l'elezione di un ticinese a Consigliere federale, a Presidente della Confederazione, a Presidente di una delle Camere federali, il giorno dell'elezione e del ricevimento in Ticino
- la cerimonia di insediamento del Consiglio di Stato
- in altre occasioni, secondo decisione del Cancelliere dello Stato.

²La bandiera cantonale e quella di un altro Cantone sono esposte a Palazzo delle Orsoline in occasione di visite e ricevimenti ufficiali.

³La bandiera cantonale e quella federale sono inoltre esposte, in occasione della giornata del Consiglio d'Europa (5 maggio) e della giornata dell'ONU (24 ottobre) unitamente alla bandiera dei due enti indicati.

⁴Nel caso di esposizione di più bandiere, al centro va esposta quella istituzionalmente più importante (riferita alla ricorrenza o al paese ospite), a destra (a sinistra per chi guarda) la seconda per importanza e a sinistra la terza per importanza.

Esposizione a mezz'asta**Art. 12**

¹La bandiera cantonale è esposta a mezz'asta sugli edifici pubblici cantonali in occasione del decesso di:

- un Consigliere di Stato
- un Consigliere federale (bandiera cantonale e federale)
- il Presidente o un deputato in Gran Consiglio
- il Presidente del Tribunale d'appello
- in altre occasioni, secondo decisione del Cancelliere dello Stato.

²La bandiera cantonale resta esposta dal momento nel quale giunge notizia del decesso fino al giorno del funerale.

Capitolo quarto

Visite e ricevimenti del Consiglio di Stato

In generale**Art. 13**

¹I ricevimenti del Consiglio di Stato si svolgono di regola a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona, nella sala del Consiglio di Stato.

²Di regola le visite e i ricevimenti si distinguono in tre categorie: di carattere ufficiale, di lavoro e di cortesia.

³Il Consiglio di Stato non offre visite e ricevimenti la domenica e negli altri giorni festivi ufficiali.

⁴Per le visite e i ricevimenti del Consiglio di Stato non sono organizzate scorte d'onore da parte della Polizia cantonale, se non per assicurare la tempestività degli spostamenti.

⁵Alle visite e ai ricevimenti del Consiglio di Stato in corpore partecipa di principio il Cancelliere dello Stato. In base al genere di evento possono essere associati altri funzionari.

⁶Per gli inviti a cerimonie e manifestazioni previsti dal Consiglio di Stato vale l'elenco contenuto nell'allegato 2.

⁷In occasione di visite e ricevimenti ufficiali di particolare rilievo è prevista la firma del libro d'onore tenuto dalla Cancelleria dello Stato.

⁸Nei casi in cui è prevista la presenza di un picchetto d'onore della Polizia cantonale, la sua composizione prevede, di regola, un portabandiera e di due agenti in alta uniforme.

⁹Di regola come tenuta è richiesto l'abito scuro; la tenuta di gala per gli uniformati.

Autorità federali**a) Elezione di un ticinese alla carica di Consigliere federale****Art. 14**

¹In caso di elezione di un ticinese alla carica di Consigliere federale, il programma di massima prevede:

- a) il giorno dell'elezione suono delle campane nei Comuni del Cantone e lo sparo di colpi di cannone, all'ora stabilita dalla Cancelleria dello Stato;
- b) l'organizzazione di un treno speciale da Berna a Bellinzona;
- c) il ricevimento ad Airolo da parte del Consiglio di Stato in corpore con usciere;
- d) il saluto all'arrivo a Bellinzona da parte del Sindaco della Città capoluogo;
- e) il corteo dalla stazione a Palazzo delle Orsoline;
- f) all'entrata del Palazzo il picchetto d'onore della Polizia cantonale in alta uniforme;
- g) il corteo del neo eletto Consigliere federale, accompagnato dal Consigliere federale delegato, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Sindaco di Bellinzona, dalla sala protocollo del Consiglio di Stato all'Aula del Gran Consiglio, sulla soglia della quale sono ricevuti dal Presidente del Gran Consiglio;
- h) la cerimonia ufficiale nell'Aula del Gran Consiglio, con interventi di:
 - Presidente del Gran Consiglio
 - Presidente del Consiglio di Stato
 - Consigliere federale delegato
 - neo eletto Consigliere federale;
- i) l'aperitivo e il banchetto, con interventi di:
 - Sindaco del Comune di domicilio
 - Presidente del partito cantonale
 - Capogruppo della frazione delle Camere federali
 - Presidente dell'Assemblea federale
 - neo eletto Consigliere federale.

²Nel giorno dell'elezione, una delegazione del Cantone presenza a Palazzo federale, tenuto conto delle disposizioni dei Servizi del Parlamento federale.

³Gli inviti alla manifestazione considerano l'elenco delle personalità e l'ordine di precedenza. Il neo eletto Consigliere federale ha diritto a un numero determinato di partecipanti.

⁴Per ragioni organizzative, meteorologiche e di tempo a disposizione, alcuni punti del programma – in particolare il corteo - possono essere modificati e adattati.

b) Elezione di un ticinese alla carica di Presidente della Confederazione, Presidente del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati

⁵In caso di elezione di un ticinese alla carica di Presidente della Confederazione, Presidente del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, valgono di principio le disposizioni di cui al cpv. 1 lett. b-i.

- c) Elezione di un ticinese alla Carica di un Presidente di un Tribunale federale**
- ⁶In caso di elezione di un ticinese alla carica di Presidente di un Tribunale federale, il programma di massima prevede:
- il ricevimento nella sala del Consiglio di Stato, presente il Consiglio di Stato in corpore con usciere
 - un banchetto.
- Le disposizioni che precedono valgono pure nel caso di elezione di un ticinese alla carica di Giudice federale.
- d) Nomina di un ticinese a un'alta carica federale**
- ⁷Il Consiglio di Stato, o una sua delegazione, con usciere, riceve nella sala del Consiglio di Stato i ticinesi nominati alle cariche di:
- Presidente del Consiglio di amministrazione FFS, La Posta, Swisscom
 - Presidente della direzione generale della Banca nazionale svizzera
 - Presidente della Società svizzera di radiotelevisione
 - Presidente dell'Ufficio nazionale svizzero del turismo
 - Direttori generali degli enti citati
 - Cancelliere e Vicecancellieri federali
 - Segretario delle Camere federali
 - Segretari di Stato
 - Rettori di un'università
 - Capo di una missione diplomatica
 - Capo dell'Esercito
- ⁸Per decisione, di volta in volta:
- Delegati del Consiglio federale
 - Direttori di uffici federali direttamente subordinati ai Dipartimenti e altri funzionari di equivalente importanza, secondo la legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers).
- ⁹Al ricevimento segue di regola un banchetto.
- Visita del Consiglio federale**
- Art. 15**
- ¹Il Consiglio federale o un suo membro in visita ufficiale è ricevuto dal Consiglio di Stato in corpore nella sala del Consiglio di Stato.
- ²Il Consiglio federale è accompagnato, partendo dall'entrata di Palazzo delle Orsoline, dal Cancelliere dello Stato con l'usciere.
- ³Il Presidente del Consiglio di Stato porge il saluto di benvenuto e pronuncia parole di circostanza.
- ⁴Il Presidente del Consiglio di Stato offre un dono all'ospite e agli accompagnatori, di regola un libro che tratta temi e argomenti che interessano il Cantone, un'opera d'arte o un prodotto di artigianato ticinese. Alle signore vengono offerti fiori.
- ⁵Di seguito il Consiglio di Stato in corpore invita l'ospite a una colazione.
- ⁶Se i Consiglieri federali sono accompagnati dai consorti, la partecipazione è estesa anche ai consorti dei Consiglieri di Stato.
- ⁷Il ricevimento ufficiale termina con la colazione.
- ⁸Al ricevimento può essere abbinato un programma di visite a luoghi turistici, a istituzioni e imprese economiche, culturali e sociali.
- Commissioni parlamentari federali**
- Art. 16**
- ¹Il Consiglio di Stato, rappresentato da uno o più dei suoi membri e alti funzionari, offre un banchetto alle Commissioni parlamentari federali che tengono le proprie riunioni di lavoro in Ticino.
- ²Tenuta: abito informale.

Comandi militari**Art. 17**

¹Il Consiglio di Stato, o una sua delegazione, con usciere, riceve i nuovi e i vecchi comandanti - a partire dal grado di Comandante di battaglione - che esercitano il loro comando su truppe ticinesi o nelle scuole reclute con sede nel Cantone.

²Partecipa anche il Capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione.

³Al ricevimento segue un banchetto.

**Visita di Direttori
generali della
Banca nazionale
svizzera e di
aziende federali**

Art. 18

Vale per analogia l'art.14 cpv. 7.

**Governi di altri
Cantoni**

Art. 19

¹Il Consiglio di Stato in corpore invita - nell'ambito dei contatti confederali - il Governo di altri Cantoni, secondo accordi di reciprocità coordinati dai rispettivi Cancellieri dello Stato.

²Queste visite assumono un carattere di cortesia e convivialità e non sono soggette a rigide regole protocollari.

³Valgono di regola le seguenti disposizioni:

- la visita dura due giorni e si svolge fra il pomeriggio del primo e il pomeriggio del secondo giorno
- al loro arrivo in Ticino, gli ospiti sono ricevuti dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Cancelliere dello Stato che li accompagnano a Palazzo delle Orsoline
- viene offerto un caffè nella sala del protocollo
- il ricevimento ufficiale avviene nella sala del Consiglio di Stato, con usciere
- il banchetto ufficiale è previsto la sera del primo giorno
- vengono scambiati doni a ricordo della visita; l'omaggio di maggiore valore è riservato per la restituzione della visita
- i consorti dei Consiglieri di Stato partecipano se gli ospiti sono accompagnati.

⁴Tenuta: abito informale, salvo per il banchetto ufficiale serale.

Autorità ticinesi
a) Insediamento
del Consiglio di
Stato

Art. 20

¹La cerimonia di insediamento dei neo eletti Consiglieri di Stato si svolge nel seguente modo:

- a) i Consiglieri di Stato eletti si riuniscono nella sala del protocollo; a seguire, secondo l'ordine di precedenza previsto dall'art. 3, si recano in corteo nell'Aula del Gran Consiglio accompagnati dal Cancelliere dello Stato e dall'usciera. Sulla soglia sono salutati dal Presidente del Tribunale d'appello per poi prendere posto di fronte al seggio del Presidente
- b) il Cancelliere dello Stato apre la cerimonia, porge il saluto ai presenti
- c) il Presidente del Tribunale d'appello dà lettura dei risultati del verbale di accertamento
- d) il Presidente del Tribunale d'appello invita i presenti ad alzarsi e legge la formula della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
- e) i singoli Consiglieri di Stato eletti sono invitati secondo l'ordine previsto dall'art. 3 a rilasciare la dichiarazione di fedeltà con l'espressione «lo dichiaro», si avvicinano poi al seggio del Presidente per firmare l'atto di dichiarazione di fedeltà e il libro d'onore e per ritirare le credenziali
- f) i Consiglieri di Stato ricevono un omaggio floreale da parte dei rispettivi partiti
- g) il Presidente del Tribunale d'appello pronuncia parole di circostanza
- h) il Cancelliere dello Stato chiude la cerimonia invitando i presenti a unirsi per un brindisi in onore degli eletti.

²Nell'aula del Gran Consiglio è presente il picchetto d'onore della Polizia cantonale.

³La cerimonia è seguita dalla prima seduta di legislatura del Consiglio di Stato, secondo disposizioni particolari.

⁴Il Consiglio di Stato in corpore si reca in seguito a colazione, l'invito è esteso al Presidente del Tribunale d'appello.

b) Insediamento di
un neo Consigliere
di Stato

⁵Valgono di principio le disposizioni previste ai cpv 1-4.

c) Conmiato di un
Consigliere di
Stato

⁶Il Consiglio di Stato in corpore invita a pranzo il collega che lascia il Governo e gli consegna un omaggio.

⁷Tenuta: abito informale.

- d) Incontro con gli ex Consiglieri di Stato** ⁸Il Consiglio di Stato in corpore almeno una volta per legislatura invita a un banchetto gli ex Consiglieri di Stato.
⁹All'evento sono invitati anche gli ex Cancellieri dello Stato.
¹⁰In quest'occasione è d'uso organizzare visite di nuove opere pubbliche e servizi d'interesse generale.
¹¹Tenuta: abito informale.
- e) Insediamento del Gran Consiglio** ¹²Valgono le disposizioni particolari del Parlamento.
¹³Il Consiglio di Stato partecipa in corpore.
- f) Incontro con il Tribunale d'appello** ¹⁴Durante la legislatura, il Consiglio di Stato in corpore incontra i membri del Tribunale d'appello e li invita a un banchetto.
¹⁵All'evento partecipano anche il Cancelliere del Tribunale d'appello e il Direttore della Divisione della giustizia.
¹⁶Tenuta: abito informale.
- Insediamento di un nuovo Vescovo della Diocesi ticinese** **Art. 21**
¹In occasione dell'insediamento di un nuovo Vescovo della Diocesi ticinese, Il Consiglio di Stato in corpore, con usciere, riceve il neo eletto a Palazzo delle Orsoline.
²All'evento partecipa anche il Vicario generale della Diocesi.
³Gli ospiti sono ricevuti all'entrata principale del Palazzo delle Orsoline dal Cancelliere dello Stato e dall'usciere e accompagnati nella sala del Consiglio di Stato.
⁴Il Presidente del Consiglio di Stato porge il saluto e pronuncia parole di circostanza.
⁵Al neo eletto Vescovo è offerto un dono.
⁶Al ricevimento segue una colazione.

Autorità estere
a) Presidenti di
Regioni

Art. 22

¹Il Consiglio di Stato o una sua delegazione riceve in visita ufficiale, con usciere a Palazzo delle Orsoline, i Presidenti di Regioni con le quali intrattiene contatti e relazioni di carattere internazionale o transfrontaliero, in base a esistenti accordi di collaborazione, o in divenire.

²Per il resto vale per analogia quanto indicato dall'art. 15.

b) Ambasciatore
d'Italia

³Per il ricevimento dell'Ambasciatore d'Italia valgono le disposizioni dei cpv. 1 e 2.

c) Nunzio
apostolico,
Ambasciatori di
altri Stati

⁴Gli Ambasciatori di altri Stati accreditati a Berna sono ricevuti dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Cancelliere dello Stato, con usciere a Palazzo delle Orsoline.

⁵Valgono per il resto le disposizioni dei cpv. 1 e 2.

⁶Il ricevimento di un Ambasciatore di altri Stati - di regola tre/quattro per anno di presidenza del Consiglio di Stato - è subordinato alla procedura di annuncio prescritto dalla circolare del Servizio del protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri.

d) Consoli

⁷I Consoli di carriera con giurisdizione del Canton Ticino sono ricevuti dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Cancelliere dello Stato, con usciere, a Palazzo delle Orsoline.

⁸L'ospite è ricevuto all'entrata del Palazzo delle Orsoline dal Cancelliere dello Stato e dall'usciere e accompagnato nella sala del Consiglio di Stato.

⁹Il Console generale d'Italia è ricevuto dal Consiglio di Stato o da una sua delegazione.

¹⁰I Consoli onorari sono ricevuti dal Cancelliere dello Stato.

¹¹All'ospite è offerto un dono.

¹²Per l'invito a colazione sono considerati i vincoli esistenti con lo Stato estero rappresentato e in particolare il numero dei cittadini residenti in Ticino, e gli interessi e relazioni economici, commerciali e culturali esistenti.

¹³Per il resto vale quanto descritto nei cpv. 1 e 2.

e) Corpo consolare

¹⁴Nel corso della legislatura il Consiglio di Stato può incontrare il corpo consolare residente in Ticino e offre un banchetto. Vi partecipano anche i consorti.

¹⁵Il Presidente del Consiglio di Stato porge il saluto e pronuncia parole di circostanza.

Altri ricevimenti**a) Inaugurazione di un'opera pubblica del Cantone****Art. 23**

¹Il Consiglio di Stato o una sua delegazione partecipa, con usciere, all'inaugurazione di un'opera pubblica del Cantone.

²Per l'occasione offre l'aperitivo o il banchetto.

³Se l'opera assume un interesse federale o internazionale e all'inaugurazione è presente un Consigliere federale viene offerto un banchetto. In questo caso il Consiglio di Stato partecipa in corpore, con usciere.

⁴L'organizzazione dell'evento spetta al Dipartimento competente, che deve assicurarne il finanziamento. La Cancelleria dello Stato fornisce consulenza e collaborazione di carattere protocollare.

b) Conseguimento di un alto riconoscimento

⁵Un cittadino ticinese che abbia conseguito un alto riconoscimento sul piano internazionale - in ambito culturale, economico, sociale o sportivo - è ricevuto a Palazzo delle Orsoline dal Consiglio di Stato o una sua delegazione, con usciere.

⁶Il riconoscimento sportivo è riferito di principio al conseguimento del titolo di campione olimpico, mondiale o europeo in una delle discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico svizzero.

⁷Ai cittadini secondi o terzi classificati è trasmessa una lettera del Consiglio di Stato.

⁸Il festeggiato è ricevuto all'entrata del Palazzo delle Orsoline dal Cancelliere dello Stato e dall'usciere e accompagnato nella sala del Consiglio di Stato.

⁹Il Presidente del Consiglio di Stato porge il saluto e pronuncia parole di circostanza.

¹⁰Può essere offerto un dono o un banchetto.

¹¹Tenuta: abito informale.

Capitolo quinto

Offerte del Consiglio di Stato in occasione di manifestazioni che hanno luogo nel Cantone**Manifestazioni internazionali****Art. 24**

¹Il Consiglio di Stato può offrire un banchetto in occasione di manifestazioni internazionali che si svolgono sul territorio cantonale e abbiano evidente interesse pubblico, richiamo e visibilità, e nelle quali la presenza istituzionale sia giustificata.

²Se il numero dei partecipanti all'evento è ragguardevole o le condizioni descritte al cpv. 1 non sono interamente soddisfatte, è possibile optare per l'aperitivo o il vino d'onore.

³La spesa può essere ripartita con il Comune nel quale ha luogo la manifestazione.

⁴Per le manifestazioni di carattere sportivo o culturale possono essere offerti dei premi.

Manifestazioni nazionali

Art. 25

¹In occasione di manifestazioni di carattere e interesse nazionale sono applicabili i criteri e le condizioni previsti dall'art. 24.

²Sono escluse le assemblee annuali ricorrenti, salvo che si tratti di anniversari (25°, 50°, 75°, 100° di fondazione).

³Se si tratta di assemblee di funzionari delle quali non fanno parte funzionari dell'Amministrazione cantonale, vale quanto precede.

⁴Diversamente, può essere offerto l'aperitivo o il vino d'onore se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- si tratti in parte di riunioni di lavoro
- il numero di partecipanti per Cantone non è superiore a tre
- dall'ultima riunione nel Cantone siano trascorsi almeno dieci anni.

Manifestazioni cantonali

Art. 26

¹In occasione di manifestazioni di carattere cantonale vale per analogia l'art. 25.

²Le manifestazioni regionali e locali di principio non entrano in considerazione.

Capitolo sesto

Rappresentanza del Consiglio di Stato a manifestazioni

In generale

Art. 27

¹La partecipazione in veste ufficiale del Consiglio di Stato è di regola confermata da una lettera ufficiale, che fornisce le indicazioni essenziali sulla presenza, la composizione della delegazione o il membro designato, chi porta il saluto e l'eventuale presenza dell'usciera, secondo le disposizioni che seguono o se prevista dall'organizzatore dell'evento.

²Di regola il Consiglio di Stato si fa rappresentare in veste ufficiale alle manifestazioni per le quali offre il banchetto o in subordine l'aperitivo o il vino d'onore.

³Il Consigliere di Stato designato parla a nome del Governo.

⁴Se il Consiglio di Stato partecipa in corpore, è accompagnato dal Cancelliere dello Stato.

⁵Una delegazione del Consiglio di Stato si compone al massimo di tre dei suoi membri.

⁶In caso di impossibilità dei membri del Consiglio di Stato a partecipare - se l'importanza e l'interesse istituzionale a farsi rappresentare sono giustificati - è ammissibile la delega a un alto magistrato, al Cancelliere dello Stato, a un alto funzionario dell'Amministrazione cantonale, o a un'altra persona che abbia già rivestito un'alta carica pubblica federale o cantonale.

⁷Il Consigliere di Stato invitato nella sua qualità di Direttore di un Dipartimento o a titolo privato decide secondo il suo prudente giudizio, valutando l'interesse istituzionale, se partecipare alla manifestazione informando, se lo ritiene opportuno, il Governo.

⁸Il Consiglio di Stato, riservate le disposizioni che seguono, per principio si astiene dal partecipare in veste ufficiale a manifestazioni che si svolgono di domenica o altri giorni festivi ufficiali.

⁹La tenuta per i Consiglieri di Stato è di regola l'abito scuro, riservate altre disposizioni emanate da chi formula l'invito.

Manifestazioni internazionali

Art. 28

Il Consiglio di Stato in occasione di manifestazioni di carattere internazionale che si tengono in Ticino, giusta l'art. 24, può farsi rappresentare da un suo membro.

Manifestazioni nazionali

Art. 29

¹La partecipazione a manifestazioni d'interesse nazionale è regolata come segue:

- congresso in Ticino di un partito politico svizzero rappresentato in Consiglio federale: un Consigliere di Stato
 - anniversario dell'entrata di un Cantone nella Confederazione: due Consiglieri di Stato con usciere
 - esposizioni di portata e richiamo nazionale (Comptoir, MUBA, OLMA ecc.): la rappresentanza ufficiale del Consiglio di Stato è assicurata in occasione della partecipazione del Cantone in veste di ospite d'onore, secondo programma particolare
 - feste federali (tiro, ginnastica, costumi, musica, canto) e relative assemblee dei delegati: la rappresentanza è stabilita secondo le indicazioni degli organizzatori, di regola un Consigliere di Stato con usciere
 - manifestazioni della Pro Ticino centrale: un Consigliere di Stato (il Consiglio di Stato non partecipa per contro a manifestazioni di sezioni regionali e locali)
 - altre manifestazioni nazionali: vale quanto indicato nell'art. 25.
- Per il resto valgono le raccomandazioni della Conferenza svizzera dei Cancellieri di Stato.

Manifestazioni cantonali

Art. 30

La partecipazione a manifestazioni d'interesse cantonale è regolata come segue:

- ordinazione del Vescovo della Diocesi ticinese: Consiglio di Stato o una sua delegazione, con usciere
- festa cantonale di tiro, festa cantonale di ginnastica, di musica o di canto: di regola un Consigliere di Stato
- altre manifestazioni cantonali
 - a) un Consigliere di Stato, se si tratta di importanti manifestazioni di evidente interesse pubblico, di richiamo e visibilità e nelle quali la presenza istituzionale sia giustificata. Di principio sono esclusi gli eventi organizzati da enti privati e quelli ricorrenti a cadenza annuale;
 - b) la partecipazione a manifestazioni di carattere regionale o locale di regola è esclusa; un Consigliere di Stato può partecipare per motivi speciali come i festeggiamenti di un anniversario importante, un avvenimento storico o l'inaugurazione di un'infrastruttura o di un servizio di interesse cantonale.

Capitolo settimo

Patrocini

In generale

Art. 31

¹La concessione del patrocinio sottolinea l'evidente e preminente interesse pubblico di una manifestazione, il carattere e l'importanza cantonale, la portata nazionale o internazionale, nonché il suo scopo informativo.

²Il patrocinio è accordato di principio se i promotori sono enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro o benefiche. Ogni concomitante interesse privato, di persone fisiche o giuridiche, non deve risultare prevalente rispetto all'interesse pubblico.

³È possibile richiedere il patrocinio del Consiglio di Stato o del singolo Consigliere di Stato.

Direttive sul patrocinio

Art. 32

Le disposizioni sulla concessione del patrocinio sono regolate dalle apposite direttive in tema di patrocini (allegati 4 e 5).

Capitolo ottavo

Onoranze funebri

In generale

Art. 33

¹Le disposizioni che seguono disciplinano la partecipazione ufficiale del Consiglio di Stato e le modalità organizzative in caso di decessi che interessano propriamente le istituzioni e le rispettive autorità.

²In particolare sono tenuti in considerazione i desideri del defunto o della sua famiglia.

³Sono inoltre riservate le disposizioni di chi organizza i funerali.

Capi di Stato o di Governo

Art. 34

¹In occasione del decesso del Capo di uno Stato o di Governo di uno Stato che ha una sede consolare nel Cantone, il Consiglio di Stato può inviare una lettera di condoglianze al rappresentante consolare e farsi rappresentare da un suo membro al servizio funebre predisposto nel Cantone.

²Il Cancelliere dello Stato esprime le condoglianze a nome del Governo, se previsto nel registro aperto presso la sede consolare.

Autorità federali**Art. 35**

¹Consigliere federale in carica:

a) se il defunto era ticinese:

- pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani del Cantone
- lettera di condoglianze alla famiglia e al Consiglio federale.
- corona
- il Consiglio di Stato in corpore, con usciere, partecipa al funerale
- un picchetto della Polizia cantonale partecipa al funerale.

b) negli altri casi:

- lettera di condoglianze al Consiglio federale
- una delegazione del Consiglio di Stato, con usciere, partecipa al funerale

²Ex Consigliere federale ticinese:

- pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani del Cantone.
- lettera alla famiglia
- il Consiglio di Stato in corpore, con usciere, partecipa al funerale
- un picchetto della Polizia cantonale partecipa al funerale.

³Presidente del Consiglio nazionale o agli Stati ticinese:

- annuncio ufficiale alle Autorità federali e, se si tratta di un Consigliere agli Stati, ai Governi cantonali
- lettera di condoglianze alla famiglia
- corona
- il Consiglio di Stato in corpore, con usciere, partecipa al funerale.

⁴Consigliere nazionale o agli Stati ticinese:

- annuncio ufficiale alle Autorità federali e, se si tratta di un Consigliere agli Stati, ai Governi cantonali
- lettera di condoglianze alla famiglia
- corona
- una delegazione del Consiglio di Stato, con usciere, partecipa al funerale.

⁵Consiglieri agli Stati di altri Cantoni:

- lettera di condoglianze al Governo cantonale.

⁶Ex Presidente del Consiglio nazionale o agli Stati ticinese:

- lettera di condoglianze alla famiglia
- una delegazione del Consiglio di Stato, con usciere, partecipa al funerale.

⁷Ex Consigliere nazionale o agli Stati: una partecipazione ufficiale non è prevista.

⁸Presidente ticinese di un Tribunale federale:

- lettera di condoglianze alla famiglia e al Tribunale federale
- corona
- il Consiglio di Stato o una delegazione del Consiglio di Stato, con usciere, partecipa al funerale.

⁹Giudice federale ticinese:

- lettera di condoglianze alla famiglia e al Tribunale federale
- una delegazione del Consiglio di Stato, con usciere, partecipa al funerale.

¹⁰Presidente di un Tribunale federale: vale quanto definito al cpv. 9.

¹¹Ex Presidente ticinese di un Tribunale federale

- lettera di condoglianze alla famiglia
- una delegazione del Consiglio di Stato, con usciere, partecipa al funerale.

¹²Ex Giudice federale ticinese o ex Presidente del Tribunale penale federale:

- una partecipazione ufficiale non è prevista.

¹³Cancelliere della Confederazione:

- lettera di condoglianze alla famiglia da parte del Cancelliere dello Stato
- lettera di condoglianze al Consiglio federale
- un Consigliere di Stato e il Cancelliere dello Stato, con usciere, partecipano al funerale.

¹⁴Alti ufficiali dell'esercito ticinesi (Comandante di corpo, Divisionari, Brigadieri, Ufficiali superiori in comando di battaglione o di centri di formazione):

- lettera di condoglianze alla famiglia
- il Direttore del Dipartimento delle istituzioni partecipa al funerale.

¹⁵Ex alti ufficiali dell'esercito (vedi cpv. 14):

- lettera di condoglianze alla famiglia
- il Direttore del Dipartimento delle istituzioni partecipa al funerale.

Autorità degli altri Cantoni

Art. 36

¹Consiglieri di Stato nel caso dei Cantoni confinanti:

- lettera di condoglianze al Governo
- delegazione del Consiglio di Stato (due), con usciere partecipa al funerale

²Per gli altri Cantoni:

- lettera di condoglianze al Governo
- è riservata la partecipazione al funerale del collega Direttore dello stesso Dipartimento

³Cancelliere dello Stato:

- lettera di condoglianze al Governo
- il Cancelliere dello Stato partecipa al funerale.

Autorità ticinesi**Art. 37**

¹Consigliere di Stato in carica:

- a) prime disposizioni:
- annuncio del decesso alle Autorità federali (Consiglio federale, Presidenti delle Camere federali, Presidenti dei Tribunali federali), ai Governi cantonali, al Presidente del Gran Consiglio, al Presidente della Deputazione ticinese alle Camere federali, al Presidente del Tribunale d'appello, al corpo consolare accreditato nel Cantone, al Presidente della Regio Insubrica
 - pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani del Cantone
 - lettera di condoglianze alla famiglia
 - visita di condoglianze di una delegazione del Consiglio di Stato
 - veglia da parte di un picchetto della Polizia cantonale.
- b) disposizioni eventuali (decisione del Consiglio di Stato)
- sospensione della partecipazione del Consiglio di Stato a manifestazioni per un determinato periodo
 - proclamazione di una giornata di lutto cantonale
 - sospensione di udienze dei tribunali per il giorno del funerale
 - funerale di Stato
 - concessione ai dipendenti dello Stato del congedo necessario per partecipare al funerale.
- c) disposizioni per il funerale
- programma e inviti
 - corteo (composizione vedi allegato 3) o soluzione alternativa
 - allocuzione del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente del Gran Consiglio, del rappresentante del partito
 - a rito funebre concluso il Consiglio di Stato offre uno spuntino agli invitati confederati e esteri.

²Presidente del Gran Consiglio:

- lettera di condoglianze alla famiglia e al Gran Consiglio
- pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani
- il Consiglio di Stato in corpore, con usciere, partecipa al funerale
- un picchetto della Polizia cantonale partecipa al funerale.

³ex Consiglieri di Stato:

- pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani ticinesi
- una delegazione del Consiglio di Stato, con usciere, partecipa al funerale.

⁴Familiari dei membri del Consiglio di Stato:

- il Consiglio di Stato non è rappresentato in forma ufficiale
- lettera di condoglianze al collega.

⁵Membri del Gran Consiglio

- lettera di condoglianze alla famiglia e al Presidente del Gran Consiglio
- una delegazione del Consiglio di Stato, con usciere, partecipa al funerale.

⁶Presidente del Tribunale d'appello:

- lettera di condoglianze alla famiglia
- pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani ticinesi
- il Consiglio di Stato in corpore, con usciere, partecipa al funerale
- un picchetto della Polizia cantonale partecipa al funerale.

⁷Presidente del Consiglio della magistratura, Giudice del Tribunale d'appello, Presidente dell'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Procuratore pubblico generale:

- lettera di condoglianze alla famiglia
- pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani ticinesi
- una delegazione del Consiglio di Stato partecipa, con usciere, al funerale.

⁸Altri magistrati dell'Ordine giudiziario:

- lettera di condoglianze alla famiglia da parte del Direttore del Dipartimento delle istituzioni
- pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani ticinesi
- partecipazione al funerale.

⁹Ex Presidente del Gran Consiglio e del Tribunale d'appello:

- lettera di condoglianze alla famiglia
- una delegazione del Consiglio di Stato, con usciere, partecipa al funerale.

¹⁰Vescovo:

- lettera di condoglianze al Capitolo della Cattedrale di Lugano
- una delegazione del Consiglio di Stato, con usciere, partecipa al funerale.

¹¹Cancelliere dello Stato:

- annuncio alla Conferenza dei Cancellieri dello Stato
- lettera di condoglianze alla famiglia
- pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani ticinesi
- il Consiglio di Stato o una sua delegazione, con usciere, partecipa al funerale.

¹²Dipendenti dello Stato:

- lettera di condoglianze alla famiglia
- il Direttore del Dipartimento interessato partecipa al funerale; se impossibilitato a partecipare, causa impegni inderogabili, egli è sostituito da un rappresentante del Dipartimento.

¹³Sindaci o municipali dei capoluoghi di distretto:

- uno o più Consiglieri di Stato partecipano al funerale.

¹⁴Consoli con sede nel Cantone:

- lettera di condoglianze alla famiglia
- nel caso del Console generale, un Consigliere di Stato, con usciere, partecipa al funerale.

¹⁵Presidenti di Associazioni degli enti locali, di Aziende del parastato, delle Associazioni economiche e delle organizzazioni sindacali:

- uno o più Consiglieri di Stato partecipano al funerale.

Capitolo nono

Diversi**Catastrofi****Art. 38**

¹Nel caso di gravi catastrofi naturali o di disgrazie di particolare entità verificatisi nel Cantone, riservate le competenze degli organi di intervento, valgono di regola le seguenti disposizioni:

- primo contatto con i familiari
- breve dichiarazione pubblica del Presidente del Consiglio di Stato
- lettera di condoglianze
- visita alla famiglia delle vittime, delegazione del Consiglio di Stato
- partecipazione al funerale, delegazione del Consiglio di Stato, con usciere.

²Il Consiglio di Stato può eventualmente predisporre:

- l'esposizione delle bandiere a mezz'asta
- la proclamazione di una giornata di lutto cantonale, con l'invito a sospendere manifestazioni pubbliche
- un contributo finanziario.

³Le disposizioni che precedono, vanno commisurate e adattate alla tipologia dell' evento catastrofico o della disgrazia, al contesto, alle dimensioni, al grado di percezione, di sensibilità e di partecipazione della cittadinanza.

⁴Il Consiglio di Stato può far capo al Delegato per l'aiuto alle vittime dei reati e al *Care team Ticino*.

⁵In caso di catastrofe o disgrazia verificatasi in altra parte della Svizzera o all'estero, con vittime ticinesi, si applicano di regola le disposizioni che precedono, così completate:

- la Cancelleria dello Stato, provvede a stabilire i contatti per accertare l'identità e il numero tramite i canali della Polizia cantonale e della cellula federale di crisi del Dipartimento federale degli affari esteri
- concorda con l'Autorità federale, con i familiari, con il supporto del delegato per l'aiuto alle vittime eventuali necessità per il trasporto, l'accoglienza, il supporto morale e materiale e la comunicazione

⁶In altri casi:

- la Cancelleria dello Stato prende contatto con il Governo cantonale o la rappresentanza diplomatica dello Stato colpito dalla catastrofe
- lettera di solidarietà e di cordoglio del Consiglio di Stato
- l'eventuale versamento di un contributo finanziario, di regola tramite la catena della solidarietà o la Croce Rossa Svizzera.

Anniversari**Art. 39**

¹Centenari: in occasione del centenario di vita di un cittadino ticinese residente nel Cantone, il Consiglio di Stato trasmette una lettera augurale, accompagnata da un dono.

²In occasione del compimento di 80 e 90 anni da parte di un ticinese - o di un domiciliato residente in Ticino - che abbia acquisito chiara fama nel campo scientifico, culturale, politico o particolari benemeritenze sul piano nazionale e internazionale, il Consiglio di Stato gli trasmette una lettera augurale.

Omaggi	Art. 40 La Cancelleria dello Stato emana le direttive per la gestione degli omaggi. Capitolo decimo Comunicazione
Comunicazione	Art. 41 Per gli aspetti di comunicazione di eventi di carattere protocollare fanno stato le direttive previste dall'allegato 6. Capitolo undicesimo Norme finali
Entrata in vigore	Art. 42 ¹ Il regolamento entra in vigore con effetto al 1° settembre 2016 e sostituisce ogni altra edizione. ² Esso è pubblicato sul sito www.ti.ch .

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Paolo Beltraminelli

Giampiero Gianella

Allegati: (aggiornati periodicamente dalla Cancelleria dello Stato)

- 1 Tabella ordine di precedenza
- 2 Elenco di invitati a cerimonie e manifestazioni
- 3 Tipologie di cortei e composizione
- 4 Patrocini: Direttive generali
- 5 Patrocini: Direttive per gli eventi culturali
- 6 Direttive sulla comunicazione protocollare

Allegato 1 - Tabella ordine di precedenza

AUTORITÀ CIVILI	CORPO DIPLOMATICO E CONSOLARE	AUTORITÀ RELIGIOSE	AUTORITÀ MILITARI	AMMINISTRAZIONE E SCUOLE
1. Presidente del Consiglio di Stato				
2. Ex Consiglieri federali ticinesi				
3. Presidente del Gran Consiglio				
4. Vicepresidente del Consiglio di Stato				
5. Altri Consiglieri di Stato				
6. Presidente del Tribunale d'appello	6. Nunzio Apostolico; Ambasciatori			
7. Ex Consiglieri di Stato ticinesi		7. Vescovo; Presidente del Sinodo		
8. Deputati ticinesi al Consiglio nazionale; Deputati ticinesi al Consiglio degli Stati; Giudici federali ticinesi; Giudici federali militari	8. Ex Ambasciatori ticinesi		8. Comandante corpo d'armata	
9. Vice Presidenti del Gran Consiglio			9. Divisionari	9. Cancelliere dello Stato
10. Vice Presidente del Tribunale d'Appello; ex Deputati ticinesi alle Camere federali; ex Giudici federali ticinesi			10. Brigadieri	
11. Deputati al Gran Consiglio	11. Consiglieri di Ambasciata; Consoli generali			
12. Giudici del Tribunale di Appello;				12. Presidenti dei Consigli di amministrazione

AUTORITÀ CIVILI	CORPO DIPLOMATICO E CONSOLARE	AUTORITÀ RELIGIOSE	AUTORITÀ MILITARI	AMMINISTRAZIONE E SCUOLE
<p>Procuratore pubblico generale</p> <p>13. Procuratori pubblici; Giudici dei provvedimenti coercitivi; Pretori; Presidenti dei tribunali di espropriazione; Magistrato dei minorenni; Sindaci dei capoluoghi di distretto</p> <p>14. Municipali dei capoluoghi di distretto</p> <p>15. Presidenti dei Consigli comunali; altri Sindaci e Municipali; Consiglieri comunali</p>	<p>14. Segretari di Ambasciata; Consoli; vice Consoli; Agenti consolari</p>	<p>13. Vicario generale</p> <p>14. Arcipreti e Canonici della Cattedrale; Parroci dei capoluoghi di distretto; Cancelliere e Segretario vescovile</p> <p>15. Altri Parroci</p>	<p>13. Colonnelli</p>	<p>degli enti parastatali (BancaStato, AET, EOC, ACR, USI, SUPSI)</p> <p>13. Coordinatori dipartimentali; Rettori di Università</p> <p>14. Direttori di divisione e funzionari equiparati; Comandante della Polizia cantonale Segretario generale del Gran Consiglio Direttori regionali delle amministrazioni federali; Direttori di Enti parastatali; Alti funzionari federali ticinesi</p>

Allegato 2 – Lista cariche istituzionali

AUTORITA' FEDERALI

Consiglio federale

Presidente della Confederazione
Vicepresidente della Confederazione
Consiglieri federali
Cancelliere della Confederazione
Vicecancellieri della Confederazione
Segretari di Stato
Ex Consigliere federale ticinese

Assemblea federale

Presidente del Consiglio nazionale
Vicepresidente del Consiglio nazionale
Presidente del Consiglio degli Stati
Vicepresidente del Consiglio degli Stati
Segretario dell'Assemblea federale
Presidente della Deputazione ticinese
Segretario della Deputazione ticinese
Deputati ticinesi alle Camere federali
Deputati Consiglio nazionale
Deputati Consiglio degli Stati
Ex Deputati ticinesi alle Camere federali

Autorità giudiziaria federale

Presidenti Tribunali federali
Giudici federali ticinesi
Ex Giudici federali ticinesi
Procuratore generale della Confederazione

Enti e uffici federali

Presidente CdA di un importante ente federale (ex regie)
 Membri ticinesi CdA di un importante ente federale (ex regie)
 Direttore generale importante ente federale
 Responsabile FFS Divisione viaggiatori Regione Ticino
 Dirigente FFS Gestione dell'esercizio Regione Ticino
 Presidente direzione generale Banca Nazionale Svizzera
 Capo regione La Posta svizzera
 Direttore Swisscom SA - Regione Sud
 Comandante del Corpo delle guardie di confine
 Direttore IV Circondario doganale
 Direttore SUVA a Bellinzona
 Alti funzionari federali ticinesi
 Funzionari del Dipartimento federale interessato
 Presidente Comitato centrale della Pro Ticino
 Presidente della Pro Grigioni italiano di Berna
 Rettori ticinesi di ateneo

AUTORITA' CANTONALI

Consiglio di Stato

Presidente del Consiglio di Stato
 Vicepresidente del Consiglio di Stato
 Consiglieri di Stato
 Cancelliere dello Stato
 Consiglieri di Stato di altri Cantoni
 Ex Consiglieri di Stato
 Ex Cancellieri dello Stato

Gran Consiglio

Presidente del Gran Consiglio
 I Vicepresidente del Gran Consiglio
 II Vicepresidente del Gran Consiglio
 Ufficio presidenziale del Gran Consiglio
 Deputati al Gran Consiglio
 Segretario generale del Gran Consiglio

AUTORITÀ GIUDIZIARIE

Presidente del Tribunale di Appello
 Cancelliere del Tribunale di Appello
 Giudici del Tribunale di Appello
 Presidente Giudici dei provvedimenti coercitivi
 Giudici dei provvedimenti coercitivi
 Procuratore pubblico generale
 Procuratori generali sostituti
 Procuratori pubblici
 Presidente Consiglio della Magistratura
 Presidente Pretura Penale
 Pretori
 Presidente del Tribunale delle espropriazioni
 Magistrato dei minorenni

CORPO DIPLOMATICO

Ambasciatori ticinesi in carica
 Ambasciatore d'Italia in Svizzera
 Ex Ambasciatori ticinesi
 Console generale d'Italia a Lugano
 Consoli ticinesi in carica
 Consoli onorari ticinesi

AUTORITÀ COMUNALI

Sindaci di capoluogo di distretto
 Sindaco della città di Bellinzona
 Municipali della città di Bellinzona
 Segretario comunale della città di Bellinzona
 Presidente del Consiglio comunale della città di Bellinzona
 Sindaco di
 Municipali del Comune di
 Segretario comunale di
 Presidente del Consiglio comunale di
 Sindaco del comune di attinenza
 Sindaco del comune di domicilio
 Municipali del comune di domicilio
 Segretario comunale del comune di domicilio

AUTORITÀ RELIGIOSE

Vescovo di Lugano
 Vicario generale
 Arciprete di Bellinzona
 Parroco del Comune di domicilio
 Parroco del Comune di attinenza
 Presidente del Sinodo della Chiesa evangelica riformata ticinese

ENTI E UFFICI CANTONALI

Presidente del Consiglio di amministrazione di BancaStato
 Presidente della direzione generale di BancaStato
 Presidente Associazione Bancaria Ticinese
 Presidente del Consiglio di amministrazione dell'AET
 Direttore dell'AET
 Presidente del Consiglio di amministrazione dell'EOC
 Direttore dell'EOC
 Presidente Consiglio USI
 Rettore USI
 Presidente SUPSI
 Direttore SUPSI
 Coordinatori dipartimentali
 Comandante della polizia cantonale
 Direttori di divisione dell'amministrazione cantonale
 Altri funzionari dirigenti cantonali
 Presidente dell'Alleanza patriziale ticinese ALPA
 Segretario dell'Alleanza patriziale ticinese ALPA
 Presidente della Camera di commercio
 Direttore della Camera di commercio
 Presidente ATI
 Direttore ATI
 Presidente SSIC
 Segretario SSIC
 Presidente Unione Contadini ticinesi
 Segretario Unione Contadini ticinesi
 Presidente Agenzia turistica ticinese
 Direttore Agenzia turistica ticinese
 Presidente USS-TI
 Segretario USS-TI
 Presidente OCST
 Segretario OCST
 Presidente Sindacati Indipendenti ticinesi
 Segretario Sindacati Indipendenti ticinesi
 Presidente Sindacato interprofessionale SYNA
 Segretario Sindacato interprofessionale SYNA
 Presidente Federazione ticinese delle società femminili
 Rappresentanti altri Enti o Associazioni
 Presidente associazione comuni ticinesi
 Segretario associazione comuni ticinesi
 Presidente Regio Insubrica
 Segretario Regio Insubrica

AUTORITÀ MILITARI

Comandante divisione territoriale 3
 Brigadieri
 Comandanti di battaglione

PARTITI POLITICI

Presidente del Partito svizzero interessato
Segretario del Partito svizzero interessato
Presidente del Partito ticinese interessato
Segretario de Partito ticinese interessato
Presidenti dei Partiti ticinesi di governo

ORGANI DI INFORMAZIONE

Presidente della CORSI
Direttore RSI
Direttori di quotidiani
Direttori di settimanali ticinesi
Presidente di Teleticino
Direttore di Teleticino
Presidente Associazione ticinese dei giornalisti
Segretario Associazione ticinese dei giornalisti

DIVERSI

Personalità che non rivestono cariche pubbliche
Presidente Festival Internazionale del film Locarno
Direttore Festival Internazionale del film Locarno
Famigliari del festeggiato
Amici del festeggiato
Diversi

Allegato 3 – Tipologie di cortei e composizione

Considerato che per determinati eventi il regolamento concernente il protocollo stabilisce l'organizzazione di un corteo;

ritenuto che a dipendenza del genere di evento occorra stabilirne la composizione, considerando l'ordine di precedenza giusta l'art. 7 del regolamento e il relativo allegato;

risolve:

1. *L'ordine di precedenza nella formazione dei cortei in generale*

- a. Consiglio di Stato e Cancelliere dello Stato
- b. Ex Consiglieri federali ed ex Consiglieri di Stato
- c. Deputazione ticinese alle Camere federali e Segretario, Giudici ed ex Giudici federali
- d. Gran Consiglio e Segretario generale del Gran Consiglio
- e. Magistrati dell'Ordine giudiziario e Cancelliere del Tribunale d'appello
- f. Autorità religiose
- g. Autorità militari
- h. Presidenti dei Consigli di amministrazione e Direttori delle Aziende cantonali
- i. Autorità comunali, patriziali, parrocchiali e regionali
- l. Direttori delle Amministrazioni federali in Ticino, alti funzionari federali ticinesi, dipendenti del Cantone

Se il corpo consolare o rappresentanti di Autorità estere sono invitati a una cerimonia preceduta da un corteo, si riserva un posto sul luogo della manifestazione.

2. *Corteo in occasione dell'elezione di un ticinese alla carica di Consigliere federale o di Presidente della Confederazione (luogo Bellinzona):*

- picchetto della Polizia cantonale
 - distaccamento militare, nell'ordine: musica, bandiere, militi
 - altri distaccamenti in uniforme
 - corpo musicale
 - alfieri con le bandiere della Confederazione e del Cantone
 - uscieri federale e cantonale
- a. ospite d'onore, accompagnato dal Consigliere federale, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Sindaco di Bellinzona
 - uscieri federali
 - b. Autorità federali, secondo il regolamento del protocollo federale.
 - altri Consiglieri federali o il Cancelliere federale
 - ex Consiglieri federali
 - Consiglieri nazionali e Consiglieri agli Stati
 - Giudici federali e ex Giudici federali ticinesi
 - Ufficiali generali
 - uscieri cantoni confederati
 - c. delegazioni dei Governi cantonali
 - uscieri del Cantone (Consiglio di Stato, Gran Consiglio, Tribunale di appello)

d. Autorità del Canton Ticino

- Consiglieri di Stato e ex Consiglieri di Stato
- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Presidente e Deputati al Gran Consiglio
- Magistrati dell'Ordine giudiziario
- Autorità religiose
- Autorità militari
- Presidenti dei Consigli di amministrazione e Direttori delle Aziende cantonali
- Autorità comunali, altre Autorità e invitati
- alfieri con le bandiere dei Comuni di domicilio, di attinenza e dei capoluoghi di Distretto

3. *Corteo in occasione dell'insediamento del Consiglio di Stato:*

- uscieri
- due Consiglieri di Stato
- due Consiglieri di Stato
- un Consigliere di Stato e il Cancelliere dello Stato

4. *Corteo in occasione del funerale di un Consigliere di Stato ticinese in carica:*

- picchetto della Polizia cantonale
- eventuale distaccamento militare, nell'ordine: musica, bandiere, militi
- eventuali altri distaccamenti in uniforme
- alfieri con le bandiere cantonale, comunali
- corpo musicale
- corone
- eventuale clero officiante

a. carro funebre

b. familiari e parenti

- uscieri cantonali

c. Autorità cantonali

- Consiglieri di Stato ed ex Consiglieri di Stato
- Delegazioni dei Governi cantonali con uscieri, secondo l'ordine previsto dall'art. 1 della Costituzione federale
- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Presidente, Deputati al Gran Consiglio e segretario generale
- Magistrati dell'ordine giudiziario e Cancelliere del Tribunale di appello
- Autorità religiose
- Autorità militari
- Autorità dei Comuni di domicilio e di attinenza
- uscieri comunali

d. Autorità locali

- Autorità comunali, patriziali, parrocchiali e regionali
- alfieri con bandiere del partito
- organi del partito
- funzionari dello Stato e delle Amministrazioni federali in Ticino

- alfieri con bandiere di associazioni
- rappresentanti di associazioni

e. cittadini

numero			Belinzona
4147	sb	11	17 agosto 2011

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Direttive in tema di patrocini

Richiamato l'art. 53 del Regolamento concernente il protocollo del 20.11.1991 e successive modifiche;

ritenuta la necessità di stabilire, in base all'esperienza ed alla casistica, alcuni criteri per la concessione del patrocino di una manifestazione, di un evento o di una pubblicazione da parte del Consiglio di Stato o di singoli Consiglieri di Stato;

su proposta del Cancelliere dello Stato;

Risolve:

1. Il patrocino del Consiglio di Stato è concesso, su richiesta scritta, tramite la Cancelleria dello Stato, applicando criteri restrittivi. Lo stesso vale nel caso di richieste a singoli Consiglieri di Stato, sentita la Cancelleria dello Stato.
2. Con la concessione del patrocino si intende sottolineare l'evidente e preminente interesse pubblico, l'importanza cantonale ed eventualmente il carattere e la portata nazionale ed internazionale, della manifestazione, dell'evento o della pubblicazione, nonché il suo scopo informativo.
3. Il patrocino viene accordato per principio se i promotori sono Enti pubblici o Associazioni senza scopo di lucro o benefiche. In caso di concomitante interesse privato (persone fisiche o giuridiche), esso non deve risultare prevalente rispetto all'interesse pubblico.
4. Il patrocino è concesso per una singola manifestazione, evento o pubblicazione. Per casi ripetitivi la decisione va riesaminata e rinnovata di volta in volta. Per attività continuate, come la pubblicazione di una rivista, il patrocino può essere revocato in ogni momento.
5. Sulle pubblicazioni e stampati; come pure nella sede in cui ha luogo la manifestazione o l'evento, quali convegni, seminari o mostre, l'Ente o Associazione al quale è stato accordato il patrocino ne fa menzione con l'indicazione "*con il patrocino del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, rispettivamente del Presidente o del Consigliere di Stato, seguito dal nome e cognome*", con l'aggiunta del logo ufficiale del Cantone.

6. Il logo del Cantone Ticino è quello descritto dall' art. 6 del testo di Legge, disponibile al collegamento Internet http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/f4.htm.
7. Il contributo finanziario, se richiesto, viene valutato e deciso in separata sede, consultando e concordandolo con i Dipartimenti, interessati alla manifestazione, evento o pubblicazione.
8. La partecipazione di un rappresentante del Canton Ticino ad un momento significativo della manifestazione, dell'evento o della presentazione della pubblicazione cui è concesso il patrocinio, se richiesta, e l'eventuale informazione è regolata dagli artt. 47 e segg. del Regolamento concernente il protocollo, rispettivamente dalle direttive sulla comunicazione.
9. Le presenti direttive entrano immediatamente in vigore.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:


L. Sadis

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia:

- Direzioni dei Dipartimenti
- Segretariato del protocollo cantonale
- Segretariato per la cooperazione transfrontaliera
- Segreteria del CdS
- Segreteria del GC
- Ufficio dei servizi amministrativi e gestione del web per pubblicazione su pagina Internet del protocollo cantonale

numero			Bellinzona
2977	fr	0	8 luglio 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

visto l'art. 12 del Regolamento della Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014 nel quale si esplicitano i principi-base che sottostanno al rilascio del patrocinio del Consiglio di Stato in ambito culturale;

richiamato l'art. 53 del Regolamento concernente il protocollo del 20 novembre 1991;

considerata la necessità di elaborare norme specifiche per il rilascio del patrocinio da parte del Consiglio di Stato per manifestazioni / progetti / pubblicazioni o eventi in ambito culturale;

sentito il parere della Commissione culturale consultiva;

su proposta del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

risolve:

1. Il **Patrocinio del Consiglio di Stato** per eventi / manifestazioni o progetti culturali è concesso per decisione del Consiglio, su richiesta scritta alla Cancelleria dello Stato, applicando in maniera rigorosa i criteri menzionati ai punti 2-5.
2. Criteri di ammissibilità
Almeno due dei seguenti quattro requisiti devono essere soddisfatti:
 - a) L'evento si distingue per unicità/originalità e rilevanza.
 - b) L'evento ha ottenuto o è in grado di ottenere il patrocinio di altre autorità, istituzioni, enti o sponsor di assoluta reputazione e affidabilità.
 - c) L'evento ha una ricaduta e un irradiazione riconosciuti anche dagli ambiti non specializzati.
 - d) Il rilascio del patrocinio è preavvisato favorevolmente dai servizi competenti.
3. Fattori favorevoli
La presenza di uno o più fattori elencati di seguito è considerata favorevolmente nella valutazione per il rilascio:
 - a) L'evento ha portata o risonanza internazionale, nazionale o intercantonale.
 - b) L'organizzatore è garante di continuità, serietà e/o durabilità.
 - c) L'evento favorisce le relazioni pubbliche, la credibilità ed il prestigio del Consiglio di Stato o dei singoli Consiglieri di Stato.
 - d) L'organizzatore può contare sull'apporto di un comitato artistico o scientifico di indubbia qualità.
 - e) Il valore artistico o scientifico dei contenuti è avallato con convinzione dalla Commissione culturale consultiva.
 - f) L'evento sottolinea o accompagna una ricorrenza storica di rilevanza cantonale.

4. Fattori di criticità

La presenza di uno o più fattori elencati di seguito è considerata negativamente nella valutazione per il rilascio:

- a) L'evento è ricorrente.
- b) Il patrocinio è richiesto per una prima edizione di un evento destinato a diventare ricorrente.
- c) L'evento non garantisce solidità o trasparenza organizzativa e/o finanziaria.
- d) L'evento è semplicemente "importato" da modelli esistenti altrove.

5. Fattori di esclusione

La presenza di uno o più fattori elencati di seguito mette in dubbio l'entrata in materia:

- a) Esistono sul territorio eventi di formato o portata analoga che non hanno mai richiesto il patrocinio.
- b) In caso di eventi ricorrenti: l'evento in questione ha avuto edizioni precedenti di scarso valore o livello.
- c) L'evento non si inserisce assolutamente nel contesto o nel panorama culturale del Cantone.
- d) La concessione del patrocinio potrebbe essere fonte di imbarazzo susseguente.
- e) Nell'evento lo scopo di lucro o gli interessi privati sono preponderanti rispetto all'interesse pubblico.
- f) Il promotore dell'evento o l'evento stesso hanno scopi di propaganda partitica, ideologica o religiosa oppure promuovono atteggiamenti anti-sociali o eticamente problematici come la violenza o la discriminazione.

6. Procedura di valutazione

- a) La valutazione ed il preavviso sulle richieste pervenute sono delegati al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) che può avvalersi del parere della Commissione culturale consultiva.
- b) Il preavviso del DECS tiene conto di tutti gli elementi menzionati ai punti 2-5 e viene trasmesso alla Cancelleria dello Stato, che sottopone l'istanza alla decisione del Consiglio di Stato.
- c) La decisione del Consiglio di Stato viene comunicata in forma scritta al richiedente.
- d) La decisione non è impugnabile. Il richiedente ha facoltà di chiedere un riesame qualora sia in grado di portare elementi nuovi o che non sono stati debitamente considerati nella prima valutazione.

7. Validità e pubblicazione

La presente normativa è pubblicata sui siti WEB della Cancelleria e del DECS.


8. Comunicazione:

- Direzione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (decs-dir@ti.ch)
- Divisione della cultura e degli studi universitari (decs-dc@ti.ch)
- Cancelleria dello Stato (can-sc@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO


Il Presidente:

N. Gobbi



Il Cancelliere:

G. Gianella



Allegato 6 - Direttive sulla comunicazione protocollare

Art 1 In generale

1. In occasione di eventi protocollari di evidente interesse pubblico – come i ricevimenti di Autorità politiche cantonali, federali o estere, secondo le disposizioni del regolamento concernente il protocollo – è necessario pianificare con cura la comunicazione ufficiale. Le opzioni spaziano dalla pubblicazione delle indicazioni di base sull'esito dell'incontro a modalità di informazione più ampie e approfondite, mediante comunicati o conferenze stampa.
2. Il tipo di comunicazione istituzionale dipende in particolare da due aspetti: il livello istituzionale dell'incontro e il grado di interesse, visibilità, e sensibilità dei temi trattati. Ad esempio, nel caso di un Ambasciatore possono bastare un comunicato stampa di lancio dell'incontro e la successiva pubblicazione di una foto ufficiale. Se la riunione coinvolge invece livelli istituzionali superiori (Consiglio federale, altri Governi cantonali, Delegazioni del Parlamento federale) o riguarda invece temi sensibili – con un rilevante interesse pubblico – è opportuno fornire un'informazione adeguata in merito all'esito delle discussioni, dei risultati ottenuti o previsti.
3. La preventiva valutazione interna sulla forma di comunicazione più opportuna, richiede un contatto con l'ospite – direttamente o tramite il suo ufficio stampa – per condividere e coordinare l'impostazione proposta. In particolare, è importante che l'ospite chiarisca quale tipo di interazione auspichi con i mezzi di informazione.
4. Stabiliti la forma, l'impostazione e le modalità di comunicazione, occorre definire la tempistica della comunicazione istituzionale, nei periodi prima, durante e dopo l'evento protocollare.

Art 2 Comunicazione nel caso di ricevimenti e incontri ufficiali

1. Prima dell'incontro
 - preparare un comunicato stampa di lancio e pubblicarlo 3-4 giorni lavorativi prima dell'evento. In situazioni particolari è utile adottare una procedura di accreditamento per regolare la partecipazione della stampa
 - predisporre un riassunto dei temi politici che saranno trattati e discussi, per fornire indicazioni informali in caso di domande da parte dei giornalisti
 - allestire, se necessario, un dossier informativo per il Presidente del Consiglio di Stato
 - predisporre una bozza di comunicato stampa da pubblicare al termine dell'incontro
2. Durante l'incontro
 - prima dell'inizio dell'incontro, consentire ai rappresentanti dei mezzi di informazione un momento per scattare fotografie ed effettuare riprese televisive
 - aggiornare, se occorre, in diretta il testo del comunicato stampa congiunto da pubblicare al termine dell'incontro
 - al termine della discussione politica, se non prestabilito, concordare le modalità di comunicazione – chi interviene, i messaggi-chiave («Sprachregelung») – da comunicare ai media.
3. Dopo l'incontro
 - realizzare fotografie ufficiali
 - pubblicare, se concordato, il comunicato stampa congiunto e le fotografie ufficiali
 - gestire la conferenza stampa e le interviste mirate.

Art 3 Comunicazione in occasione di eventi particolari

Nel caso di un programma con più eventi protocollari – ricevimenti, visite, percorsi specifici – si stabilisce, concordandolo con l'ospite, o tramite il suo servizio stampa, il luogo, il momento e le modalità di comunicazione.

Art. 4 Competenza in materia di comunicazione

1. Il Cancelliere dello Stato stabilisce di regola con il Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato (SIC), tenuto conto dell'evento e del relativo programma il piano di comunicazione.
2. I preparativi e l'esecuzione sono curati dal SIC in collaborazione con il collaboratore della Comunicazione del Presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente con il servizio stampa dell'ospite.
3. La partecipazione dei collaboratori del SIC all'evento è concordata con il Servizio del protocollo.
4. In particolare il SIC cura l'elenco dei media da accreditare in generale, e nel caso di un evento specifico, e si occupa dei contatti e delle informazioni necessari con i rappresentanti dei media.